



**DT III – VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**Ufficio delle Dogane di Gorizia**



**COMUNE DI GRADO**

## PROTOCOLLO DI INTESA TRA

L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale III – Veneto e Friuli Venezia Giulia, -Ufficio delle Dogane di Gorizia, codice fiscale 97210890584 con sede in Gorizia, via Trieste n. 301, rappresentata dal Direttore Territoriale dott. Davide Bellosi e dal Direttore dell'Ufficio dott. Umberto Figliuolo

E

Il Comune di Grado – partita iva 00064240310 –, con sede legale in Grado, Piazza Biagio Marin n. 4, rappresentato dal Sindaco, dott. Claudio Kovatsch

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

## PREMESSO CHE

- nel corso degli anni le violazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale e il fenomeno della diffusione sul mercato di merci contraffatte ha avuto un significativo incremento a discapito dei prodotti originali, della salute e della sicurezza dei consumatori;
- la produzione e la vendita di merci contraffatte in violazione alla normativa vigente comportano grave pregiudizio agli operatori economici corretti, provocando gravi ripercussioni economiche con effetti diretti sull'occupazione nei diversi settori, oltre a un ingente danno alle casse dell'Erario a causa della conseguente evasione fiscale;
- che il fenomeno della contraffazione e del commercio di prodotti illeciti e/o nocivi sono una delle conseguenze dell'internazionalizzazione del sistema produttivo e che, pertanto, si rende necessaria anche una sinergia fra l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli territorialmente preposta e il Comune di Grado;
- la contraffazione favorisce lo sviluppo di ulteriori forme di illegalità, quali l'immigrazione clandestina e il lavoro sommerso, lo sfruttamento minorile ed eventuali violazioni dei diritti umani;
- il perseguimento della legalità nel commercio dei prodotti originali, la difesa dei consumatori e delle aziende titolari dei diritti e il rispetto delle vigenti normative sono fra gli obiettivi istituzionali dell'Agenzia e del Comune di Grado che ha sempre costituito tra gli impegni prioritari del Corpo Polizia Locale la lotta alla contraffazione adottando specifiche modalità operative nel contrasto alla vendita di merci contraffatte

al fine di combattere l'ingerenza della criminalità nei traffici connessi alla fabbricazione, introduzione e commercio di merci contraffatte;

- il Codice del consumo, emanato con D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, garantendo la tutela in sede nazionale e locale degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, favorisce le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, prevedendo per i prodotti irregolari l'applicazione di sanzioni da parte della polizia amministrativa oltre che dagli organi di polizia giudiziaria;
- ADM intende valorizzare il proprio patrimonio informativo e di esperienza per migliorare il rapporto di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e gli altri soggetti istituzionalmente coinvolti, quali i Comuni, nella lotta alla contraffazione allo scopo di migliorare sul territorio la conoscenza degli strumenti in uso alla stessa Agenzia;
- per le finalità di cui sopra il Comune di Grado ha anche inteso porre in essere utili sinergie operative inter-istituzionali;

#### VISTI

- il Dlgs 30 luglio 1999, n.300 di riforma dell'organizzazione del governo;
- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che prevede una cooperazione di Polizia che associa tutte le autorità di *law enforcement*, ivi compresi i servizi delle dogane (art. 87);
- il Reg. (UE) n. 952/2013 – Codice Doganale dell'Unione, in forza del quale l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli applica il *corpus* legislativo doganale e svolge il ruolo di garante degli scambi internazionali, a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, della salute e della sicurezza dei cittadini anche nel quadro di diversi Regolamenti di settore e che all'articolo 3, in particolare, circa il ruolo delle autorità doganali evidenzia “...*la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell'Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero...*” e prevede che le autorità doganali mettano in atto misure intese a “...*garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità...*”;
- la Legge 14 maggio 2005 n. 80 di conversione del D.L. 35/2005 prevede il rafforzamento del sistema doganale nella lotta alla contraffazione e a sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, apporta modifiche al codice penale di inasprimento delle pene previste per l'introduzione e il commercio di prodotti con segni falsi, contraffatti e con false indicazioni geografiche o denominazioni d'origine;
- gli articoli 473, 474 e 517 del c.p. puniscono gli illeciti relativi alla contraffazione e alle false indicazioni di origine, provenienza o qualità dei prodotti;
- il Regolamento (UE) n.608/2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, l'Agenzia dispone di banche dati ove sono presenti informazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale (banca dati dell'Agenzia –

- FALSTAFF; banca dati della Commissione Europea – IP Enforcement Portal e COPIS; banche dati TM view e Design view dell'EUIPO);
- la Legge n. 4/1929 (artt. 30 e 31), il D.P.R. n. 43/1973 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (artt. 324 e 325), il Codice di Procedura Penale (art. 57, terzo comma), il D.L. n. 331/1993 convertito in Legge n. 427/1993 (art. 32) e il D.Lgs. n. 504/1995 (artt. 18, 19 e 58), in applicazione dei quali l'ADM esercita funzioni di polizia giudiziaria e tributaria a competenza settoriale, finalizzata alla prevenzione, all'accertamento e al contrasto delle violazioni alle norme la cui applicazione è demandata alle dogane;
  - l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 prevede la stipula di accordi tra amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
  -

### TUTTO CIO' PREMESSO

Si manifesta la volontà di sottoscrivere il presente Protocollo, attraverso il quale l'Ufficio delle Dogane di Gorizia ed il Comune di Grado (attraverso l'azione del Corpo Polizia Locale) cooperino congiuntamente per la prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti connessi al commercio, ciò avverrà in particolare con il contrasto alla vendita e all'introduzione nel territorio nazionale di prodotti contraffatti e/o riportanti falsi e fallaci indicazioni sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità, non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale, al fine di accertare e sanzionare le attività illecite, a supporto dell'Autorità Giudiziaria, anche al fine di prevenire gli effetti nocivi sul consumatore finale.

### **Art. 1 – Finalità del Protocollo e impegni delle parti**

Le parti si propongono le seguenti finalità:

1. Favorire lo scambio di informazioni, al fine di rafforzare l'operatività in materia di contrasto ai fenomeni illeciti, agli adempimenti doganali ed al contrasto del fenomeno della contraffazione;
2. Instaurare una cooperazione tra Corpo di Polizia Locale ed Ufficio delle Dogane di Gorizia al fine di individuare la filiera e reprimere con continuità ed efficacia il fenomeno della vendita di prodotti di qualità diversa dal dichiarato e di intercettare i comportamenti contrari alle norme sul commercio internazionale;
3. Favorire la regolarità nel settore del commercio, tutelando il consumatore negli acquisti, contrastando l'evasione fiscale e le forme di criminalità organizzata d'intesa con l'Autorità Giudiziaria;
4. Realizzare attività formative e informative sul tema della lotta alla contraffazione, anche attraverso la pianificazione congiunta delle Parti a convegni, conferenze e seminari;

5. Le Parti si impegnano con i relativi organi ad attuare il presente Protocollo d'Intesa nel quadro dei rispettivi ordinamenti e in conformità con essi, così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali attualmente in vigore o che interverranno nel periodo di validità dello stesso.

### **Art. 2 - Misure di cooperazione**

1. Il Corpo di Polizia Locale di Grado, qualora nello svolgimento della propria attività istituzionale, verifichi la sussistenza di elementi riconducibili al fenomeno della contraffazione, a illeciti e/o inadempimenti di competenza di questa Agenzia, di concerto con l'Ufficio delle Dogane di Gorizia procederà alla fase di accertamento e repressione degli illeciti fiscali e commerciali;
2. L'Ufficio delle Dogane di Gorizia mette a disposizione le proprie risorse professionali e tecnologiche, fornendo assistenza, supporto e informazioni nei casi di competenza e di interesse portati all'attenzione dell'Ufficio nonché le informazioni presenti nelle banche dati denominate FALSTAFF e COPIS;
3. Il Corpo di Polizia Locale di Grado mette a disposizione le proprie risorse professionali e tecnologiche, nonché le informazioni pertinenti da questa raccolte durante la propria attività istituzionale.
4. Lo scambio di informazioni di cui sopra, riguarda compiti di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
5. Il Corpo di Polizia Locale di Grado e l'Ufficio delle Dogane di Gorizia istituiscono forme di collaborazione atte a sviluppare procedure di coordinamento, anche mediante controlli congiunti sul territorio.
6. Nel corso delle operazioni congiunte l'Ufficio delle Dogane di Gorizia e la Direzione Territoriale III contribuiscono con il proprio supporto tecnico (professionale e strumentale), alle attività operative sia durante la pianificazione e programmazione delle operazioni di contrasto ai fenomeni riconducibili alla contraffazione e a quelli fraudolenti connessi, sia a supporto delle attività di Polizia Giudiziaria.
7. Il Corpo di Polizia Locale e l'Ufficio delle Dogane di Gorizia si impegnano a mantenere un costante scambio di dati sui risultati delle azioni di contrasto alla contraffazione dei marchi e sulla sicurezza dei prodotti anche per una più efficace pianificazione e programmazione degli interventi da attuare.

### **Art. 3 - Misure da adottare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati**

1. Istituzione di un tavolo di lavoro ad hoc permanente a cui partecipano rappresentanti delle Parti con compiti di monitoraggio e analisi dei fenomeni fraudolenti, di valutazione dell'adeguatezza delle iniziative dirette a conseguire le finalità sopra elencate, nonché per

pianificare e programmare gli interventi volti ad aumentarne l'efficacia. Tale tavolo tecnico si riunisce ove sia necessario e con una periodicità almeno bimestrale.

2. Identificazione di momenti di formazione tecnica da svolgersi a cura dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli rivolta a Funzionari e Agenti del Corpo di Polizia Locale.
3. Il Corpo di Polizia Locale e l'Ufficio delle Dogane di Gorizia concordano sulla circostanza che le modalità operative per gli interventi sul territorio verranno stabilite successivamente alla firma del presente accordo, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Tali attività saranno tempestivamente poste all'attenzione del Sindaco di Grado e della Direzione Territoriale III Veneto e Friuli Venezia Giulia che renderà edotta tempestivamente la Direzione Generale ADM.

#### **Art. 4 – Diffusione del Protocollo**

1. Le parti convengono di dare massima diffusione, anche tramite i media, del presente protocollo nonché delle iniziative che saranno realizzate in base allo stesso. Ciò avverrà secondo la vigente policy in materia di comunicazione e le vigenti procedure gerarchico/organizzative;

#### **Art. 5 – Durata, Recesso o scioglimento**

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha la durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere, d'intesa tra le Parti, modificato in ogni momento e/o rinnovato alla scadenza.
2. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire

#### **Art. 6 – Riservatezza**

1. Le parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie e informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo.

#### **Art. 7 – Trattamento dei dati personali**

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni sia su supporto cartaceo che informatico relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità con le misure e gli obblighi imposti dal Regolamento



**DT III – VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**Ufficio delle Dogane di Gorizia**



**COMUNE DI GRADO**

UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

### **Art. 8 – Incompatibilità**

1. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e per il personale comunque impegnato nelle attività di cui al presente Protocollo di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Grado 28/07/2022

Per l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli  
Il Direttore Territoriale per il Veneto e Friuli Venezia Giulia

Dott. Davide Bellosi \_\_\_\_\_

Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Gorizia

Dott. Umberto Figliuolo \_\_\_\_\_

Per il Comune di Grado  
Il Sindaco

Dott. Claudio Kovatsch\_\_\_\_\_